



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
UFFICIO 5 - Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute
0047627-22/09/2021-DGPROF-MDS-P
DGPROF

0047627-P-22/09/2021



465129076

DGPROF/5

OGGETTO: Art 4 del decreto legge 01 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Adempimenti da parte degli Ordini.

Facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 32479 del 17 giugno u.s. (*all. 1*) e ai diversi quesiti pervenuti da alcune Federazioni in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, su conforme parere dell'Ufficio di Gabinetto, si rappresenta quanto segue.

Il menzionato articolo 4, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS –CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario*", ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Il comma 1 del predetto articolo 4 prevede espressamente che la vaccinazione costituisce "*requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati*". Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e garantire adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività e prestazioni di cura e assistenza, la vaccinazione dei professionisti sanitari è quindi, nelle intenzioni del legislatore, un requisito imprescindibile perché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale nonché condizione legittimante per l'esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica.

Tale condizione, in base alla lettura testuale della norma, deve sussistere inizialmente, ai fini dell'iscrizione all'albo, e deve permanere nel tempo in ogni fase dell'attività, pena la sospensione dall'esercizio della professione.

I successivi commi disciplinano la procedura di verifica dell'osservanza dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti obbligati, al cui inadempimento consegue, essendo tale osservanza requisito per lo svolgimento della relativa attività lavorativa, la sospensione dell'esercizio della professione. Inoltre vengono regolati gli effetti di tale inosservanza sul rapporto di lavoro dipendente, con assegnazione del soggetto inadempiente, ove possibile, a diverse mansioni non inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e comunque con forme che non comportino rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Ed infatti, ai fini dell'attuazione della norma, il comma 3 del citato articolo 4 prevede che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmetta alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede, l'elenco integrale di tutti gli iscritti.

Il comma 6 del predetto articolo 4 attribuisce poi all'azienda sanitaria locale di residenza dei professionisti il compito di accertare la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, sulla base delle

segnalazioni da parte della regione o della provincia autonoma dei nominativi di coloro che non risultano vaccinati. Nello specifico, la norma pone a carico dell'azienda sanitaria locale l'onere di dare immediata comunicazione scritta dell'atto di accertamento della inosservanza dell'obbligo vaccinale all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.

Il successivo comma 7 prevede infine che tale sospensione sia comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

Da ciò consegue che la previsione della summenzionata sospensione derivante dalla legge è un'ipotesi di **sospensione obbligatoria**, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore a tutela della salute pubblica; analogamente, è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell'obbligo vaccinale.

Pertanto l'attività dell'Ordine prevista dal summenzionato comma 7, consiste in un mero onere informativo, ovverosia nella comunicazione all'interessato, previa presa d'atto da parte dell'Ordine medesimo e senza alcuna valutazione di merito, della sospensione derivante *ex lege* dall'atto di accertamento dell'ASL, riportando l'annotazione relativa nell'albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Dalle considerazioni sopra esposte, stante il principio ribadito dal legislatore al comma 1 dell'articolo 4, secondo cui la vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento della professione, emerge evidente che dall'atto di accertamento da parte della ASL dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, cui consegue l'annotazione nell'albo, non può che discendere per il sanitario medesimo la sospensione *ex lege* dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria *tout court*.

Ai fini dell'applicazione delle previsioni del comma 8, in materia di mutamento di mansioni per il personale dipendente, il legislatore, con il comma 6, ha altresì ricollegato all'atto di accertamento dell'ASL, oltre alla sospensione dall'esercizio della professione di cui al comma 1, la sospensione del sanitario dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicino contatti interpersonali, o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.


Ferma restando pertanto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nel caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il datore di lavoro potrà adibire il dipendente ad altre mansioni, diverse da quelle sanitarie proprie del profilo di appartenenza, purché, appunto, non implicino


contatti interpersonali, o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (*Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*), eventuali ricorsi alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) avverso le sopra richiamate comunicazioni e prese d'atto degli Ordini professionali, ferma rimanendo la valutazione in ordine alla loro ammissibilità, non potranno avere, in ogni caso, alcun effetto impeditivo del verificarsi della sospensione *ope legis* dall'esercizio della professione prevista all'art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, in quanto la norma limita l'effetto sospensivo dell'impugnazione ai provvedimenti di cancellazione dall'Albo e ai provvedimenti disciplinari.

II DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



CC/CR 



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO 5 - Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



DGPROF/VI

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di parere in ordine agli adempimenti degli Ordini previsti dall'art 4, comma 7, decreto legge 01 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76

Si fa riferimento alla nota acquisita agli atti con il protocollo DGPROF n. 28987 del 27 maggio 2021 con la quale codesta Federazione ha chiesto alla scrivente Direzione un parere in merito alla corretta applicazione del comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, concernente gli adempimenti previsti in capo agli Ordini professionali nella procedura di accertamento dell'osservanza dell'obbligo vaccinale dei propri iscritti e, in particolare, se la sospensione prevista dalla suddetta norma rientri nelle fattispecie di sospensione ex articolo 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

In ordine al quesito posto, risulta necessario osservare preliminarmente che il citato art. 4 rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario*" introduce l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. In particolare, al fine di verificare l'assolvimento di tale obbligo, il comma 6 del predetto articolo attribuisce all'azienda sanitaria locale di residenza dei professionisti il compito di accertare la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, sulla base delle segnalazioni da parte della regione o della provincia autonoma dei nominativi di coloro che non risultano vaccinati. Nello specifico, la norma pone a carico dell'azienda sanitaria locale l'onere di dare immediata comunicazione scritta dell'atto di accertamento della inosservanza dell'obbligo vaccinale all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza; tale atto di accertamento "*determina la sospensione del sanitario dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV - 2*". Il successivo comma 7 dello stesso articolo 4 prevede poi che tale sospensione sia comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

Al fine di definire la portata giuridica del ruolo attribuito dal citato comma 7 all'Ordine di appartenenza del professionista interessato, occorre evidenziare che nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto legge di cui trattasi, è espressamente chiarito che dall'atto di accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale adottato dall'azienda sanitaria, "*discende ex lege la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell'attività lavorativa da*

parte degli operatori obbligati che svolgono mansioni che implicano necessariamente un contatto interpersonale con il paziente, l'utente o comunque con il destinatario o che, qualsiasi sia la modalità dello svolgimento, comportano comunque il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".

Da ciò consegue che la previsione della summenzionata sospensione derivante dalla legge è un'ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore; analogamente, è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell'obbligo vaccinale.

Pertanto, l'attività posta in capo all'Ordine dal citato comma 7 consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all'interessato, previa presa d'atto da parte dell'Ordine medesimo, della sospensione derivante *ex lege* dall'atto di accertamento dell'ASL.


Da quanto sopra esposto, emerge pertanto evidente che non sia possibile configurare la fattispecie descritta di cui al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 tra le ipotesi previste dall'articolo 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante " *Approvazione del regolamento per l'esecuzione del D.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n.233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e successive modificazioni*".

Si rammenta infatti che il richiamato articolo 43 elenca i casi che determinano automaticamente la sospensione degli iscritti dall'esercizio della professione. Poiché la suddetta norma contempla ipotesi tassative rispetto alla cui applicazione è esclusa qualsivoglia forma di estensione analogica, trattandosi di misure interdittive della libertà dell'interessato, ad avviso della scrivente si ritiene di non poter includervi il caso di cui trattasi.

In aggiunta, si rappresenta che la *ratio* alla base delle fattispecie contemplate dal citato articolo 43 risiede nell'impossibilità per il sanitario di svolgere l'attività professionale qualora sia sottoposto a misure restrittive della libertà personale, quale forma di garanzia a tutela del valore della professione, *ratio* non ravvisabile nell'ipotesi di sospensione prevista dal più volte citato articolo 4.

Il DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Referente:

Dott.ssa Carla Cilfone

Tel. 06.59943884

Email: c.cilfone@sanita.it